



## PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE AMBIENTE E VIABILITA'

*U.O.S. Risorse idriche*

### REGOLAMENTO PER LA RIDEFINIZIONE DEGLI IMPORTI DELLE SPESE D'ISTRUTTORIA DEL SETTORE 4 AMBIENTE e VIABILITA' – U.O.S. Risorse Idriche.

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



Premessa:

La Regione Campania, ha sub-delegato alle Province le funzioni amministrative in materia di acque e acquedotti riguardanti, in particolare, il rilascio di concessione di piccola derivazione di acqua pubblica, di autorizzazione alla ricerca idrica e di licenza di attingimento di cui al R.D. n. 1775/1933 e s.m.i. e al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

Con legge della Regione Campania n. 16 del 20.03.1982 sono stati definiti gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni delegate e sub-delegate agli Enti locali in materia di acque e acquedotti, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 65 del 01.09.1981;

Con D.G.R. della Campania n. 3944 del 03.08.2001 (*regolamento di attuazione della legge 290/1999, art. 2, semplificazione delle procedure per le concessioni di "utenze minori" di acque pubbliche*), sono state affidati alle Province compiti tecnico amministrativi compreso i sopralluoghi per l'apposizione dei sigilli in piombo ai dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi derivati di acqua pubblica.

La Regione Campania, con Delibera di Giunta n. 184 del 12.04.2012, ha sottoposto al Consiglio Regionale per la relativa approvazione la proposta di "*regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche*" e ha stabilito di revocare la D.G.R. n. 3944/2001 con effetto dall'entrata in vigore del suddetto Regolamento.

La Giunta Regionale della Regione Campania con il Regolamento n. 12 del 12.11.2012, pubblicato sul B.U.R.C. n. 72 del 19/11/2012, ha disciplinato le procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche revocando la D.G.R. n. 3944/2001.

Ai sensi dell'art. 11 del Regio Decreto 1775/1933 e s.m.i, le spese d'istruttoria relative ai provvedimenti di competenza del Settore Ambiente, U.O.S. Risorse Idriche di cui in premessa, gravano sugli utenti che fanno richiesta.

Il comma 7, dell'art. 7 del citato Regolamento Regionale n. 12 del 12.11.2012 e succ., dispone che l'Ente competente per l'istruttoria e il rilascio delle concessioni determina gli importi delle spese di istruttoria, eventualmente differenziandole in base alle diverse fattispecie di derivazione e uso.

In relazioni ai compiti e alle funzioni delegate o sub-delegate alla Provincia, il settore Ambiente ed in particolare il servizio Gestione delle Acque, svolge, tra l'altro, le attività concernenti i seguenti procedimenti:

- procedimento relativo al rilascio di autorizzazione alla ricerca idrica, per tutti gli scopi, escluso l'uso domestico, ai sensi del R.D. n. 1775/1933 e D. Lgs. N. 152/2006;
- procedimento relativo al rilascio di autorizzazione alla ricerca idrica ad uso domestico ai sensi del

R.D. n. 1775/1933 e D. Lgs. N. 152/2006;

- procedimento relativo al rilascio e/o rinnovo di concessione di piccola derivazione trentennale/quarantennale di acqua pubblica, per tutti gli usi diversi dal domestico, ai sensi del R.D. n. 1775/1933 e D. Lgs. N. 152/2006;
- procedimento relativo al rilascio e/o rinnovo di licenza di attingimento, ai sensi del R.D. n. 1775/1933 e D. Lgs. N. 152/2006;
- procedimento di voltura relativamente ai provvedimenti di competenza dell'ufficio, ai sensi del R.D. n. 1775/1933 e D. Lgs. N. 152/2006;
- procedimento relativo alla revisione della concessione e/o variazioni del disciplinare o delle autorizzazioni provvisorie, con rideterminazione degli obblighi e delle condizioni vincolanti, ai sensi del R.D. n. 1775/1933 e D. Lgs. N. 152/200.

Alla luce di quanto sopra, sono stati individuati gli oneri relativi, secondo il seguente quadro riepilogativo:

<b>procedimento</b>	<b>Importo €.</b>
rilascio autorizzazione/deposito alla ricerca idrica ad uso domestico.	€. 50,00
rilascio autorizzazione alla ricerca idrica ad uso produttivo.	€. 120,00
rilascio licenza di attingimento (ex art. 56).	€. 120,00
rinnovo licenza di attingimento (ex art. 56).	€. 60,00
rilascio o rinnovo concessione trentennale/quarantennale ad uso produttivo, <u>escluso irriguo, industriale e idroelettrico.</u>	€. 150,00
rilascio o rinnovo concessione trentennale/quarantennale ad uso produttivo irriguo	€. 100,00
rilascio o rinnovo concessione trentennale/quarantennale ad uso produttivo industriale.	€. 250,00
rilascio o rinnovo concessione trentennale/quarantennale ad uso produttivo idroelettrico.	€. 500,00
voltura di concessione/autorizzazione.	€. 130,00
In caso di varianti non sostanziale le spese dovute sono ridotte alla metà di quelle corrispondenti alle nuove concessioni.	minimo €80,00

Specificamente, al comma 7) dell'art. 7 del Regolamento Regionale n. 12 del 12.11.2012, è disposto

che l'Ente competente per l'istruttoria e il rilascio delle concessioni determina gli importi delle “*spese differenziandole in base alle fattispecie di derivazione e uso*”.

In base al suddetto Regolamento, i prelievi di acqua pubblica da corpi idrici superficiali o sotterranei (pozzi e sorgenti) vengono così distinti:

- piccole derivazioni ai sensi del R.d. 1775/1933, tutte quelle che non eccedono i seguenti limiti;
  - per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua di 3.000 chilowatt;
  - per acqua potabile: litri 100 al secondo;
  - Per irrigazione: litri 1.000 al secondo o anche meno se è possibile irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
  - Per bonificazione per colmata: litri 5.000 al secondo;
  - Per usi industriali: litri 100 al secondo;
  - Per piscicoltura: litri 100 al secondo;
  - Per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al secondo;
- derivazioni di acqua non eccedenti i seguenti limiti:
  - fino a 5,0 l/s e con un volume massimo di 15.000 mc/anno, per l'uso irriguo che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati all'irrigazione fondiaria (articolo 3, comma 1, lettera b) del Regolamento n. 12/2012;
  - fino a 2,0 l/s e con volume massimo di 5.000 mc/anno, per gli altri usi di cui all'articolo 3, comma 1 del Regolamento n. 12/2012, ad esclusione dei punti d) ed n), ossia l'uso idroelettrico e l'uso domestico;
- tutte le utenze per uso domestico derivanti da acque sotterranee, comprendono tutti gli utilizzi delle acque previsti nell'articolo 93 del R.D. 1775/1933, rivolti ad esclusivo uso familiare e non configuranti un'attività economico produttiva o con finalità di lucro comprese nei seguenti limiti.
  - fino a 1,0 l/s e con volume massimo di .500 mc/anno.

Sono stati, inoltre, individuati i seguenti usi delle acque:

- a) uso destinato al consumo umano, che comprende tutti gli utilizzi delle acque definite all'articolo 2, comma 1, lettera a del D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 (attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);
- b) uso irriguo, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzate all'irrigazione fondiaria;
- c) uso industriale, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzate a processi produttivi

- industriali, ad esclusione di quelli definiti all'articolo 2 comma, lettera a, punto 2 del D.Lgs. n. 31 del 2001, i quali rientrano nell'uso destinato al consumo umano;
- d) uso idroelettrico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati alla produzione di energia elettrica mediante forza motrice idraulica;
  - e) uso come forza motrice, che comprende tutti gli utilizzi delle acque come forza motrice per il funzionamento di macchinari;
  - f) uso aree a verde pubblico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati all'irrigazione di aree a verde pubblico e di aree destinate ad attività sportive e ricreative;
  - g) uso piscicolo, per l'utilizzo delle acque destinate all'allevamento di specie ittiche;
  - h) uso igienico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati all'igiene personale e degli impianti sanitari;
  - i) uso zootecnico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati all'allevamento del bestiame nell'ambito di imprese agricole o zootecniche, non configurate come uso domestico di cui alla lettera n;
  - j) uso antincendio, che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati ai servizi antincendio pubblici e privati;
  - k) uso autolavaggio, per l'utilizzo delle acque per il funzionamento degli impianti commerciali di autolavaggio;
  - l) uso per lavaggio strade, utilizzo delle acque per il lavaggio di strade e superfici impermeabilizzate;
  - m) uso per scambio termico, per l'utilizzo delle acque derivate finalizzato al recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di calore;
  - n) uso domestico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque previsti nell'articolo 93 del R.D. 1775 del 1933, rivolti ad esclusivo uso familiare e non configuranti un'attività economico produttiva o con finalità di lucro;
  - o) uso a scopi didattico/scientifici per l'utilizzo delle acque nelle attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione scientifica nei settori disciplinari l'idrogeologia e idraulica fluviale;
  - p) uso promiscuo, per l'utilizzo delle acque per due o più usi indicati alle lettere precedenti. In tale caso la determinazione della tipologia di derivazione è basata sulla quantità totale di acqua derivata per i diversi usi, assumendo tra i limiti di riferimento previsti nell'articolo 2, comma 1, lettera f, quello corrispondente all'uso predominante;

q) altri usi per l'utilizzo delle acque non ricadenti in una delle tipologie individuate nelle lettere precedenti.

Risulta evidente aggiornare gli importi relativi alle utenze di cui alla D.G.R. 3944/2001, revocata dall'entrata in vigore del Regolamento n. 12/2012 e n.6/2018 che definiva "*utenze minori*" tutte quelle non eccedenti i 7 l/s per scopo irriguo e i 2 l/s per tutti gli altri scopi ad eccezione del consumo umano, con le nuove soglie, in termini di volumi e portate, introdotte dal suddetto Regolamento, per le seguenti tipologie di utenze:

- ✓ fino a 5,0 l/s e con volume massimo 15.000 mc/anno, per l'uso irriguo che comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati all'irrigazione fondiaria (articolo 3, comma 1, lettera b) del Regolamento n. 12/2012;
- ✓ Fino a 2,0 l/s e con volume massimo di 5.000 mc/annuo, per gli usi di cui all'articolo comma 1 del Regolamento n. 12/2012, ad esclusione dei punti d ed n, ossia "uso idroelettrico e uso domestico";

Per quanto riguarda le derivazioni a scopo domestico, l'art. 33 del Regolamento n. 12/2012, stabilisce che sono soggette alla sola procedura di deposito, le derivazioni di acque pubbliche per uso domestico definite come: "*tutte le utenze per derivazioni di acque sotterranee di cui uso domestico, che comprende tutti gli utilizzi delle acque previsti nell'articolo 93 del R.D. 1775/1933, rivolti ad esclusivo uso familiare e non configuranti un'attività economico produttiva o con finalità di lucro comprese nei seguenti limiti:*

- ✓ *fino a 1,0 l/s e con volume massimo di 1.500 mc/anno*"

Il procedimento istruttorio necessario ai fini del deposito prevede la seguente attività:

- esame e verifica della documentazione tecnico-amministrativa presentata, ai fini dell'avvio del procedimento;
- trasmissione degli atti depositati all'Autorità di Bacino competente per territorio al fine dell'aggiornamento del bilancio idrico ed idrologico;
- sopralluoghi per verifica degli atti depositati, anche a mezzo di controlli a campione;
- predisposizione e aggiornamento di un registro cronologico, nel quale sono riportate le comunicazioni di deposito;
- restituzione al proponente di una copia della comunicazione e degli allegati tecnici con l'attestazione dell'avvenuto deposito;
- comunicazione al Comune nel cui territorio sarà eseguita l'opera di derivazione.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE VARIAZIONE INTRODOTTE

<b>procedimento</b>	<b>Importo €.</b>
rilascio autorizzazione/deposito alla ricerca idrica ad uso domestico.	€. 50,00
rilascio autorizzazione alla ricerca idrica ad uso produttivo.	€. 120,00
rilascio licenza di attingimento (ex art. 56).	€. 120,00
rinnovo licenza di attingimento (ex art. 56).	€. 60,00
rilascio o rinnovo concessione trentennale/quarantennale ad uso produttivo, <u>escluso irriguo, industriale e idroelettrico.</u>	€. 150,00
rilascio o rinnovo concessione trentennale/quarantennale ad uso produttivo irriguo	€. 100,00
rilascio o rinnovo concessione trentennale/quarantennale ad uso produttivo industriale.	€. 250,00
rilascio o rinnovo concessione trentennale/quarantennale ad uso produttivo idroelettrico.	€. 500,00
voltura di concessione/autorizzazione.	€. 130,00
In caso di varianti non sostanziale le spese dovute sono ridotte alla metà di quelle corrispondenti alle nuove concessioni.	minimo €.80,00